



Comune di Vignola (Provincia di Modena)

Determinazione nr. 303 Del 03/06/2019

SEGRETERIA GENERALE

OGGETTO: RICORSO IN APPELLO DELLA SOCIETA' BNP PARIBAS LEASE GROUP SPA (GIA' LOCAFIT SPA) ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA PER ANNULLAMENTO SENTENZA N. 604/2018 DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI MODENA. INCARICO AL LEGALE - IMPEGNO DI SPESA.

CIG: ZD4288FDAF

CUP: ===

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- l'Ufficio Tributi associato ha emesso un avviso di accertamento IMU di € 28.962,00, oltre sanzioni ed interessi, a carico della società BNP PARIBAS LEASE GROUP SPA, relativamente ad un immobile appartenente al contribuente ma dato in uso (tramite leasing) alla società F.lli Galassini SRL, poi prontamente disdettato dalla curatela fallimentare essendo intervenuto nel frattempo il fallimento della società utilizzatrice;
- avverso al suddetto avviso di accertamento la società concedente presentava ricorso con istanza, ai sensi dell'art. 17-bis D.Lgs. n. 546/92, alla Commissione Tributaria Provinciale di Modena (ricorso n. 742/2018), che con sentenza n. 604 del 9/10/2018 lo respingeva nel merito;
- con ricorso notificato all'Ente in data 11/04/2019 prot. n. 17872/19, BNP PARIBAS LEASE GROUP SPA ha presentato appello alla Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna chiedendo l'annullamento della suddetta sentenza;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 13/05/2019 con cui l'Amministrazione, per tutelare le proprie ragioni ed il preminente interesse pubblico, ha ritenuto opportuno resistere nel giudizio di secondo grado instaurato, deliberando la costituzione in giudizio dell'Ente e demandando al sottoscritto responsabile l'affidamento del relativo incarico di patrocinio legale a professionista esterno all'Amministrazione, altamente qualificato in materia tributaria e iscritto all'Ordine degli Avvocati;

CONSIDERATO che il Comune di Vignola non ha un proprio Ufficio legale e che il contenzioso in materia tributaria non è ricompreso tra le materie oggetto della convenzione rep. 69/2017/C del 25/10/2017 stipulata con l'Ufficio Avvocatura Unico della Provincia di Modena;

RICORDATO che nel giudizio di primo grado per la rappresentanza in giudizio delle ragioni del Comune veniva individuato l'avv. Antonio Tazzioli del Foro di Modena, di comprovata specializzazione e competenza in diritto tributario desunte dal suo C.V., che presentava un preventivo di spesa congruo e nel pieno rispetto del principio di economicità enunciato nel vigente Codice dei Contratti, il cui incarico è stato conferito con propria determinazione n. 391 del 19/07/2019;

TENUTO CONTO che:

- ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. d), n. 1.2 del D.Lgs. n. 50/2016, che ha modificato il previgente Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. n. 163/2006, i servizi legali, ed in particolare i servizi di rappresentanza legale in procedimenti giudiziari, sono elencati tra i servizi esclusi dall'applicazione delle disposizioni del codice stesso;
- l'art. 4 del D.Lgs. n. 50/2016 dispone che l'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto servizi esclusi dall'applicazione del Codice dei Contratti deve comunque avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità nonché di rotazione;
- secondo le Linee Guida n. 12 "Affidamento dei servizi legali", emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ed approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 907 del 24/10/2018, *"Nei casi di consequenzialità tra incarichi (come in occasione dei diversi gradi di giudizio) o di complementarità con altri incarichi attinenti alla medesima materia oggetto del servizio legale in affidamento, che siano stati positivamente conclusi, l'affidamento diretto al medesimo professionista può rispondere ai principi di efficienza ed efficacia e, quindi, al migliore soddisfacimento dell'interesse pubblico; in osservanza dei principi di trasparenza e pubblicità (...)"*

ACCERTATA la disponibilità dell'avv. Tazzioli ad assumere la difesa del Comune di Vignola nel giudizio di secondo grado del ricorso;

ACQUISITO dal suddetto professionista curriculum vitae aggiornato, da cui si desume l'elevato grado di specializzazione nella materia tributaria e l'ampia esperienza nei diversi gradi di giudizio del processo tributario;

VERIFICATA l'assenza di:

- condizioni di incapacità a contrattare con la P.A.;
- cause di incompatibilità per lo svolgimento dell'incarico in oggetto, con particolare riferimento alla sussistenza di situazioni, anche potenziali di conflitto di interessi,

autocertificati dal professionista e acquisiti agli atti con prot. n. 22302/19 del 16/05/2019;

VERIFICATA d'ufficio, inoltre, l'assenza di:

- condanne penali o stative al patrocinio;
- motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

VALUTATO il preventivo di spesa per la resistenza in giudizio nel ricorso notificato, rispettivamente di € 2.200,00, oltre accessori di legge, per una spesa complessiva di € 2.791,36, assunto dall'ente con prot. n. 22302/19 del 16/05/2019, calcolato sulla base dei tariffari di cui al D.M. n. 55/2014, che – come precisato – *“assorbe tutte le attività, giudiziali ed extragiudiziali, dipendenti e conseguenti, inclusa la discussione collegiale in pubblica udienza presso la CTR dell'Emilia Romagna, sino al deposito della sentenza di secondo grado”*, che garantisce il pieno rispetto del principio di economicità di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 50/2016;

RITENUTO con la presente determinazione, anche in ragione del positivo esito del primo grado di giudizio, conferire all'avv. Antonio Tazzioli di Modena, mediante la successiva sottoscrizione di apposito disciplinare, incarico di difesa nel giudizio di secondo grado delle ragioni dell'Amministrazione Comunale nel suddetto ricorso, assumendo contestualmente a suo favore un impegno di spesa pari a complessivi € 2.791,36, con imputazione sul Cap. 45 *“Spese per liti e atti a difesa delle ragioni del comune”* del Bilancio 2019 che presenta la necessaria disponibilità;

RITENUTO, inoltre, data la comprovata competenza in materia tributaria e previa verifica della congruità della spesa, di riservare la valutazione di ulteriori affidamenti al medesimo professionista nel caso della presentazione, da parte del ricorrente, di eventuali e ulteriori ricorsi nella stessa materia del contendere riferiti a successivi anni contributivi;

VISTO il disciplinare d'incarico allegato alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che il presente incarico non rientra tra le tipologie previste dall'art. 1, comma 11, della L. 30/12/2004, n. 311;

DATO ATTO inoltre che, ai sensi dell'art. 80, comma 1, D.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2016 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

RICHIAMATE:

- la determinazione dirigenziale n. 275 del 21/05/2019 con la quale è stato attribuito l'incarico di posizione organizzativa nell'ambito del servizio "Segreteria Generale";
- la deliberazione consiliare n. 22 del 27/02/2019 di approvazione del Bilancio di Previsione finanziario 2019/2021, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all'oggetto;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 04/03/2019 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2019-2020-2021 dell'ente, il quale ad oggi contiene sulla scorta del bilancio le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli interventi da gestire;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000 TUEL, ed in particolare l'art. 183;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. n. 50/2016;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento comunale di contabilità;

DATO ATTO che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza;

DETERMINA

- 1) Di CONSIDERARE la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) DI AFFIDARE un incarico di libera professione all'avv. Antonio Tazzioli, con studio in Modena – Via Sant'Orsola n. 36, al fine di garantire la difesa legale del Comune di Vignola nel ricorso per appello presentato dalla società BNP PARIBAS LEASE GROUP SPA alla Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna per l'annullamento del Sentenza n. 604 del 9/10/2018 emessa dalla Commissione Provinciale di Modena nel ricorso n. 742/2018, conferendogli ogni più ampio potere e facoltà previsti dalla legge per la procura alle liti che sarà rilasciata con separato provvedimento;
- 3) DI APPROVARE lo schema di disciplinare, contenente tutte le norme, patti e condizioni regolanti l'incarico in argomento, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- 4) DI IMPEGNARE, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili per una spesa complessiva di € 2.791,36 sui capitoli di seguito elencati:

Eserc	Cap	Art	EPF	Descrizione	Mis./prog	PDCF	E/S	Importo	Soggetto	Note
2019	45	0	2019	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI E ATTI A DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE	01.11	1.03.02.11.006	S	2.791,36	14974 - TAZZIOLI ANTONIO - VIA SANT'ORSOLA N. 36 , MODENA (MO), cod.fisc.TZZNTN59B12F257Gp.i.IT 01803440369	null

- 5) DI DARE ATTO che la scadenza dell'obbligazione riferita al presente impegno è il 31/12/2019;
- 6) DI STABILIRE che in ragione delle obbligazioni nascenti dal presente atto il professionista incaricato è delegato al trattamento di dati personali e quindi nello svolgimento di tale attività dovrà attenersi alle disposizioni in materia di tutela della privacy ai sensi della vigente normativa ed inoltre è fatto divieto di effettuare il trattamento dei dati per fini diversi da quelli oggetto del presente atto;
- 7) DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. 16/04/2013 n. 62, costituisce causa di risoluzione del contratto o decadenza dall'incarico, la violazione degli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici";
- 8) DI DARE ATTO che il professionista sopracitato accetta di eseguire il suddetto incarico sotto la piena osservanza di tutte le norme, patti e condizioni contenuti nel disciplinare allegato, con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione;
- 9) DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. ma non ai fini dell'efficacia dell'atto;
- 10) DI DARE ATTO che con nota del 16/05/2019 prot. n. 22302/19 è pervenuta la dichiarazione con la quale il professionista si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L. n. 136/2010 e ss.mm. ed ii., CIG ZD4288FDAF;
- 11) DI DARE ATTO che si è provveduto alla verifica della regolarità contributiva di cui all'art. 2 L. n. 266/2002, da cui risulta la regolarità della posizione contributiva del professionista;
- 12) DI DARE ATTO che il compenso suddetto è soggetto alle ritenute fiscali di legge;
- 13) DI ATTIVARE, ai sensi dell'art. 183 comma 9 D.Lgs. n. 267/2000, la procedura di cui all'art. 153, comma 5, del medesimo decreto legislativo;
- 14) DI DARE ATTUAZIONE alla determinazione ai sensi del Regolamento di Contabilità, procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto all'avv. Tazzioli ai sensi dell'art. 191 D.Lgs. n. 267/2000;
- 15) DI PROCEDERE alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi dal creditore, entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi del Regolamento di Contabilità;
- 16) DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà trasmesso al Dirigente dei Servizi Finanziari e diverrà esecutivo a seguito dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

L'istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90 - è stata eseguita dal dipendente Roberta Bertussi

Il Responsabile
F.to Laura Bosi



Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA	DATA	PROPOSTA DA	DATA ESECUTIVITA'
303	03/06/2019	SEGRETERIA GENERALE	04/06/2019

OGGETTO: RICORSO IN APPELLO DELLA SOCIETA' BNP PARIBAS LEASE GROUP SPA (GIA' LOCAFIT SPA) ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA PER ANNULLAMENTO SENTENZA N. 604/2018 DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI MODENA. INCARICO AL LEGALE - IMPEGNO DI SPESA.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto.

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI
FINANZIARI

(F.to Stefano Chini)

Riferimento pratica finanziaria : 2019/901

IMPEGNO/I N° 729/2019

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.

COMUNE DI VIGNOLA

(Provincia di Modena)

AFFIDAMENTO DI INCARICO DI PATROCINIO LEGALE ALL'AVV. ANTONIO TAZZIOLI DI MODENA PER DIFESA LEGALE DELL'ENTE NEL RICORSO IN APPELLO PROPOSTO DALLA SOCIETA' BNP PARIBAS LEASE GROUP SPA (GIA' LOCAFIT SPA) ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA PER ANNULLAMENTO SENTENZA N. 604/2018 DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI MODENA.

L'anno duemiladiciannove, addì ___ del mese di _____ in Vignola nella sede del Comune di Vignola - Via Bellucci n. 1, con la presente scrittura privata da registrarsi in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26.4.1986 nr. 131.

TRA

il **COMUNE DI VIGNOLA** (nel seguito per brevità "Comune") con sede in via Bellucci n. 1, a Vignola (MO), C.F. e P.IVA 00179790365, rappresentata dal Responsabile del Servizio Segreteria Generale, dott.ssa Laura Bosi, nata a ... OMISSIS ... il ... OMISSIS ..., in esecuzione della delibera di Giunta Comunale n. 50 del 13.05.2019

E

l'**AVV. TAZZIOLI ANTONIO** (nel seguito per brevità "avvocato"), nato a ... OMISSIS ... il ... OMISSIS ..., con studio legale in Via Sant'Orsola n. 36, a Modena, C.F. ... OMISSIS ... e P.IVA ... OMISSIS ...

PREMESSO:

- che il Comune di Vignola non ha un proprio ufficio legale e che il contenzioso in materia tributaria non è ricompreso tra le materie oggetto della convenzione rep. n. 69/2017/C del 25/10/2017 stipulata dal Comune

con l'Ufficio Avvocatura Unico della Provincia di Modena;

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 13/05/2019, il Comune di Vignola, a tutela della fondatezza e legittimità dei provvedimenti adottati nonché a tutela del preminente interesse pubblico, ha deliberato di resistere nel giudizio avanti la Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna nel ricorso presentato dalla società BNP PARIBAS LEASE GROUP SPA per l'annullamento della sentenza n. 604 del 9/10/2018 della Commissione Tributaria Provinciale di Modena, dando mandato al Responsabile del Servizio Segreteria Generale di affidare l'incarico di patrocinio legale a professionista esterno all'Amministrazione, altamente qualificato in materia tributaria e iscritto all'ordine degli avvocati;

Tutto ciò premesso e ritenuto, tra le parti sopra indicate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premessa

I sunnominati contraenti dichiarano di riconoscere e confermare la premessa narrativa come parte integrante del presente contratto.

Art. 2 - Oggetto e durata dell'incarico

Il Comune di Vignola conferisce all'avv.to ANTONIO TAZZIOLI l'incarico professionale di patrocinio legale di cui in premessa. La durata temporale del presente incarico inizia dalla data di sottoscrizione del presente disciplinare di incarico fino alla conclusione. Il Comune potrà valutare, qualora la causa si dovesse articolare nel successivo e ulteriore grado di giudizio, nonché nel caso di presentazione da parte del medesimo ricorrente di eventuali e ulteriori ricorsi nella stessa materia del

contendere riferiti a successivi anni contributivi, ulteriori affidamenti al medesimo professionista.

Art. 3 - Impegni del Comune

Il Comune si impegna a:

- a) prestare la massima collaborazione con il professionista, fornendogli copia dell'atto deliberativo che dispone la costituzione in giudizio, nonché tutte le informazioni ed eventuale relazione tecnica con la documentazione necessaria affinché la pratica possa essere istruita e proseguita nel migliore dei modi;
- b) corrispondere l'importo preventivato dietro presentazione di regolare fattura elettronica presentata al termine dell'incarico;
- c) adottare successivi atti di impegno e di liquidazione della ulteriore ed eventuale somma riconosciuta eccezionalmente ai sensi del successivo art. 4, a seguito di assenso e preventivo formale accordo con il Responsabile del Servizio Segreteria Generale.

Art. 4 - Impegni e diritti del professionista

L'avvocato si impegna a curare gli interessi affidatigli e ad espletare il mandato conferito con la cura del professionista del settore, senza poter garantire il conseguimento del risultato voluto dalla parte assistita.

L'avvocato si impegna a tenere informato il proprio assistito, con i normali mezzi di comunicazione (telefono, fax, posta elettronica e P.E.C.) e sull'andamento della causa.

L'avvocato si impegna a trasmettere tempestivamente al Comune la documentazione concernente la causa in corso; ove nel corso del giudizio dovessero esserci sviluppi che possano incidere, in via eccezionale non

preventivabile, sull'impegno di spesa assunto con l'atto di conferimento dell'incarico, l'avvocato dovrà comunicarlo tempestivamente onde consentire i necessari correttivi sull'impegno finanziario assunto, previo assenso e formale accordo con il Responsabile del Servizio Segreteria Generale del Comune.

Possibilmente entro il 30 novembre di ciascun anno, al fine di consentire una periodica ricognizione dello stato della causa, l'avvocato si impegna a trasmettere un breve aggiornamento sulla situazione del contenzioso.

La parte assistita acconsente sin da ora che l'avvocato possa farsi sostituire a sua discrezione alle udienze e agli altri incumbenti necessari per la conduzione della pratica.

L'avvocato si impegna a mantenere il segreto sulle notizie, fatti e documenti di cui è giunto a conoscenza o in possesso in ragione del suo mandato. L'avvocato si impegna, altresì, a non accettare incarichi professionali incompatibili con l'oggetto del presente contratto per tutta la durata del rapporto professionale instaurato.

Art. 5 - Disciplina dei compensi

Il compenso per l'attività professionale svolta tiene conto del preventivo di spese presentato, indicato al minimo dei parametri di cui al D.M. 140/2012, ammontante ad € 2.791,36 lordi, assunto agli atti al prot. n. 22302/2019, ritenuto congrua dal Comune, in relazione alla complessità e valore della controversia ed all'attività richiesta, all'utilità conseguita nonché all'urgenza per la redazione della difesa.

Sarà corrisposto l'importo preventivato dietro presentazione di regolare fattura elettronica al termine dell'incarico.

Nel caso di transazione o abbandono del giudizio per qualsiasi motivo verrà corrisposto il compenso relativo all'attività effettiva svolta.

Al fine di mantenere il controllo della spesa, l'avvocato si obbliga ad astenersi dall'espletare prestazioni professionali non comprese nel preventivo di spesa presentato.

Il compenso determinato non potrà, pertanto, essere variato in aumento salvo che per sopravvenuta e comprovata maggiore onerosità delle prestazioni rispetto a quelle inizialmente previste, opportunamente relazionate e documentate a cura dell'avvocato, e previamente autorizzate dal Responsabile del Servizio Segreteria Generale del Comune.

In caso di soccombenza della controparte, con contestuale e conseguente condanna a tutte le spese di lite, il legale nominato avrà diritto al maggior compenso liquidato dal Giudice e recuperato, senza pretendere ulteriori somme dal Comune. In caso di condanna alle spese solo parziale della controparte, la differenza sarà corrisposta dal Comune nei limiti di quanto concordato.

Art. 6 - Modalità di pagamento

L'avvocato si impegna ad emettere fattura elettronica in unica soluzione a termine dell'incarico affidato.

La liquidazione avrà luogo entro 30 giorni dalla data di presentazione della fattura elettronica, quando l'impegno di spesa assunto non richieda eventuali integrazioni.

L'avvocato assume tutti gli obblighi necessari a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari conformemente a quanto previsto dalla legge n. 136/2010. In particolare, ai sensi dell'art. 3 della medesima legge, ha

comunicato il numero di conto corrente bancario sul quale riceverà i pagamenti per il presente contratto. L'avvocato ha comunicato altresì al Comune le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

Art. 7 - Risoluzione

L'avvocato, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001", pubblicato nel sito internet del Comune nella sezione "Amministrazione trasparente", al seguente link https://www.comune.vignola.mo.it/amministrazione_trasparente/disposizioni_generali/atti_generali/codice_di_comportamento.htm.

La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Vignola è motivo di risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

Art. 8 - Facoltà di recesso

Il Comune ha facoltà di recedere dal rapporto con preavviso di almeno 20 (venti) giorni decorrenti dal ricevimento della comunicazione di recesso - trasmessa mediante posta elettronica certificata - con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata. L'avvocato ha facoltà di recedere dal presente contratto solo per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per

l'attività espletata, da determinarsi avuto riguardo al risultato utile che ne sia derivato al Comune. Il recesso dovrà comunque essere esercitato in modo da evitare pregiudizi al Comune medesimo.

Art. 9 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente disciplinare, le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati e alle altre disposizioni di leggi vigenti in materia.

Per ogni controversia che dovesse sorgere in dipendenza delle attività di cui al presente disciplinare è esclusa la competenza arbitrale; la stessa verrà devoluta al competente Foro di Modena.

Art. 10 - Trattamento dati personali

Con la sottoscrizione del presente accordo, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione dell'accordo, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dalla vigente normativa in materia.

Il titolare, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione dell'accordo.

I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui alla vigente normativa.

Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente accordo sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi

elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato.

Art. 11 - Imposta di bollo

Saranno a carico dell'avvocato incaricato le spese inerenti e conseguenti la stipula del presente contratto (bolli, tassa di registrazione in caso d'uso e diritti di scritturazione inerenti il contratto stesso). L'imposta di bollo è assolta mediante apposizione di n. 2 contrassegni telematici da euro 16,00. Il presente disciplinare viene sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del D.Lgs. n. 82/2005, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis) del medesimo D.Lgs n. 82/2005, ovvero con altra firma elettronica qualificata, come previsto dall'art. 15, comma 2-bis della L. n. 241/1990.

Il presente atto, composto da numero 7 (sette) pagine scritte per intero e numero diciotto righe della pagina 8 (otto), sarà annotato nell'apposito elenco conservato presso il Servizio Segreteria Generale del Comune di Vignola.

Letto, approvato e sottoscritto.

dott.ssa Laura Bosi

avv.to Antonio Tazzioli